CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.08.2018

N° 42 R.D.

OGGETTO: ***Approvazione Regolamento di Polizia Idraulica***

L'anno **duemiladiciotto** il mese di **agosto** il giorno **uno** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1280/BA-39 del 26.07.2018, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele		X
4) Barilli Piercarlo		X
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Marco		X
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro		X
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio		X
12) Mattioli Foggia Cesare	X	
13) Saccani Adriano	X	
14) Taffelli Giovanni	X	
15) Zerbini Armando		X
Totale	6	9

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che il Consorzio di Bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza, approvato con DGR 4229 del 23.10.2015 e successive modificazioni, ai sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010;
- ricordato che con Deliberazione del CdA n. 35 del 27.07.2016 venne approvato il "Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo", e che, con nota prot. n. 1015/TA-1 del 01.08.2016, agli atti del CBN, il medesimo venne trasmesso alla Regione Lombardia - D. G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana - U.O. Difesa del Suolo - Struttura Programmazione interventi e consorzi di bonifica per la superiore approvazione;
- dato atto che detto Regolamento, inviato ai competenti uffici regionali sopra evidenziati, è stato successivamente oggetto di alcune osservazioni e richieste di integrazioni da parte della Struttura competente in seno alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, approfondite in apposita riunione con i dirigenti del Consorzio in sede regionale in Milano e trasmesse al Consorzio con nota assunta agli atti con prot. n. 1185-TA- 1 del 22.08.2017;
- considerato che nella nota sopra citata la Regione ha indicato le modifiche da apportare specificando altresì la necessità, una volta ridefinito, di procedere a nuova approvazione del Regolamento da parte dell'Organo consortile competente;
- ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di voler provvedere a nuova approvazione del Regolamento consortile di polizia idraulica emendato e corretto sulla base delle condivise osservazioni regionali.
- visto il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento denominato "*Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano*", e ritenutolo conforme alle norme nazionali, regionali e statutarie dell'Ente, avuto riguardo alle specifiche finalità dello stesso;
- ritenuto pertanto di voler provvedere alla sua approvazione.
- vista la L.R. 31/2008 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;
- visto l'Art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 8 febbraio 2010;
- visto l'Art. 9, lett g) dello Statuto consortile;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- dato atto che in capo ad alcuno dei consiglieri non emerge conflitto di interessi relativamente all'oggetto del presente provvedimento;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
  Favorevoli: 5 all'unanimità (Ardenghi, Belletti, Mattioli Foggia, Saccani, Taffelli)
  Contrari: /
  Astenuti: /

DELIBERA

1. Di approvare il "*Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, cassando pertanto il testo del precedente regolamento consortile di polizia idraulica come approvato con Delibera CdA n. 35 del 27.07.2016.

2. Di trasmettere il testo come deliberato alle strutture competenti della Regione Lombardia per la superiore approvazione.

3. Di promuovere l'attività di divulgazione del nuovo "Regolamento consortile di Polizia Idraulica" nei confronti degli enti pubblici del comprensorio, le associazioni di categoria e quant'altri soggetti interessati alla sua applicazione.

^^^^^^^^

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Giampietro Lazzari

IL PRESIDENTE

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, 09 AGO. 2018

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 09 AGO. 2018

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

E S E C U T I V I T À

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 09 AGO. 2018

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO CASALMAGGIORE (CR)

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, ...

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Allegato alla Delibera CdA n°42 del 01.08.2018

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
IL SEGRETARIO

Regione Lombardia

Consorzio di Bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano

Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)

REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA

(a sensi art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, Regolamento Regione Lombardia n. 3/2010)
(Approvato con Delibera CdA. N° 42 del 01.08.2018)

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione pag. 5
Art. 2 – Definizioni pag. 5
Art. 3 – Rete consortile pag. 6
Art. 4 – Attività vietate pag. 7
Art. 5 – Attività soggette a concessione, autorizzazione o nulla osta idraulico pag. 7
Art. 6 – Costituzione di servitù di passaggio pag. 8
Art. 7 – Esigenze idrauliche pag. 9
Art. 8 – Obblighi dei frontisti pag. 9
Art. 9 – Obblighi dei privati pag. 9

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

Art. 10 –Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti pag. 11
Art. 11 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti pag. 11
Art. 12 – Durata, revoca, decadenza e sub ingresso mortis causa pag. 12
Art. 13 – Cessione, trasferimento e rinuncia pag. 13
Art. 14 – Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale pag. 13
Art. 15 – Canoni, spese istruttoria e cauzioni pag. 14
Art. 16 – Interventi ammissibili con procedure d'urgenza pag. 15
Art. 17 – Spese dell'atto pag. 15

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 18 – Vigilanza ed organizzazione dell'attività di polizia idraulica pag. 16
Art. 19 – Agente accertatore pag. 16
Art. 20 – Sanzioni pag. 17
Art. 21 – Procedura sanzionatoria pag. 17
Art. 22 – Rinvio pag. 19
Art. 23 – Norme transitorie e finali pag. 19

Allegati pag. 20 - 24

Riferimenti normativi pag 25

PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art 79 della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008, è affidato un comprensorio di 47.792 ettari che si estende in provincia di Cremona (in 13 comuni) e di Mantova (in 12 comuni). I confini naturali che lo delimitano a sud e ad est, sono rispettivamente il Po e l'Oglio le cui quote di massima piena registrate a Casalmaggiore e a S. Matteo delle Chiaviche sono state 30,92 m.s.l. m.m. e 25,42 m.s.l. m.m.
Il territorio della Bonifica Cremonese-Mantovana, classificato col R.D. 11 gennaio 1887 n.4324, presenta un'altimetria variabile da 44 m.s.l. m.m. a 18 m.s.l. m.m., con andamento degradante da nord-ovest verso est, ovvero verso la sponda destra del fiume Oglio;

Sul territorio di competenza il Consorzio esercita due tipi di **bonifica**: **idraulica ed irrigua**. Queste attività sono svolte mediante **una importante rete di canali e vari impianti di sollevamento**.

La bonifica idraulica:
I problemi idraulici di scolo che interessano il territorio assumono rilevanza assai eterogenea nelle varie aree altimetriche, in relazione al fatto che esse risultino o non risultino soggiacenti ai livelli di massima piena dei fiumi limitrofi.
L'elemento comune a tutte le ipotesi progettuali succedutesi nel tempo per risolvere il problema della bonifica idraulica del comprensorio, fu rappresentato pertanto dalla necessità di separare le acque alte dalle acque basse; ciò che differenziava i diversi progetti erano le modalità di separazione delle acque e la dotazione di strutture impiantistiche adeguate a garantire lo scolo dei terreni in qualunque situazione di piena del fiume Oglio, verso il quale tutte le acque confluivano per cadente naturale.
Col progetto esecutivo delle opere, finanziate dal Ministero dell'Agricoltura, iniziate nel 1923 e ultimate nel 1939, il comprensorio venne suddiviso in quattro bacini di prosciugamento:

- **Bacino Terreni Alti**, tributari del Canale Acque Alte, con scolo naturale in Oglio tramite la chiavica Gasparetti a nord di Gazzuolo;

- **Bacino Terreni Medi-Centrali**, tributari del canale Navarolo, con impianto idrovoro sull'Oglio a S. Matteo delle Chiaviche; a questo bacino, ai fini del riparto della contribuenza consortile, venne successivamente annesso il Bacino del canale Riolo, il cui scolo avviene per gravità nel fiume Po alla chiavica Beretta, in località Strada Valloni di Gussola.

- **Bacino Terreni di Regona d'Oglio**, tributario dei canali Principale, Riglio, Cavamento, con impianto idrovoro sull'Oglio a Roncole di Gazzuolo;

- **Bacino Terreni Viadanesi-Casalaschi**, tributario dei canali Ceriana e Fossola, con impianti idrovori sull'Oglio a S. Matteo delle Chiaviche.

La bonifica irrigua:
Per quanto concerne la gestione del servizio irriguo, le principali fonti di approvvigionamento idrico sono costituite dai fiumi Po e Oglio.

- **Il fiume Po** delimita il confine sud del comprensorio, per una lunghezza di circa 50 chilometri in sponda sinistra. Da esso viene prelevata acqua mediante gli impianti si sollevamento di Isola Pescaroli, in comune di San Daniele Po (CR) e di Casalmaggiore (CR), in ragione rispettivamente di 8300 litri al secondo e 7500 litri al secondo.

  L'acqua derivata dagli impianti di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore viene immessa in un canale pensile che corre per 40 chilometri parallelamente all'argine maestro del Po, ad una quota dominante i terreni da servire; attraverso opportune paratoie di derivazione viene quindi alimentata la rete dei canali di scolo che sfruttando la pendenza naturale del territorio verso nord-est distribuisce l'acqua stessa nelle diverse zone del comprensorio irriguo. In un'area compresa nei comuni di Scandolara Ravara, Gussola, Torricella del Pizzo e Martignana di Po, viene esercitata anche l'irrigazione a scorrimento mediante canalette pensili.
- **Il fiume Oglio** delimita il confine nord-est del comprensorio, per una lunghezza di circa 30 chilometri in sponda destra. Da esso viene prelevata acqua mediante l'impianto di sollevamento di

Santa Maria di Calvatone (CR), con una portata di 7000 litri al secondo.

L'acqua derivata dall'impianto di Santa Maria viene immessa in un canale pensile strutturato a grappolo, che alimenta diversi secondari e quindi le canalette della rete irrigua a scorrimento nonché i fossi e i canali.

Molti dei canali in gestione al Consorzio di Bonifica Navarolo hanno la caratteristica della promiscuità, vale a dire, sono utilizzati per essere vettori delle acque sia per l'attività di scolo sia per quella di irrigazione.
Necessario pertanto regolamentare le attività, i divieti e gli obblighi sulla rete dei canali e dei fossi rientranti nel Reticolo idrico Consortile come definito dall'apposito provvedimento Regionale (DGR 4229/2015), che possono avere natura sia demaniale che privata, ma attraverso i quali, comunque, vengono esplicate le finalità pubbliche istituzionali del Consorzio.

Il consorzio, come sopra ricordato esercita le attività di polizia idraulica sulla propria rete, costituita sia da canali la cui proprietà è demaniale che da canali di proprietà privata:

	LUNGHEZZA (KM)	*LUNGHEZZA (KM)*
CANALI DEMANIALI		
CANALI IRRIGUI PRINCIPALI	95	
CANALETTE IRRIGUE	250	
CANALI DEMANIALI DI COLO e PROMISCUI	445	
SOMMANO CANALI DEMANIALI		**790**
CANALI PRIVATI		
CANALI PRIVATI DI COLO e PROMISCUI	490	
SOMMANO CANALI PRIVATI		**490**
TOTALE		**1280**

Con questo regolamento pertanto si vanno a disciplinare le attività vietate o autorizzabili, che possono essere svolte sul reticolo comprensoriale, in funzione anche della loro natura giuridica (demaniale o privata).

TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico consortile di competenza, approvato con DGR n° 4229 del 23.10.2015 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 85 della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010.
2. Sono inseriti nel Reticolo idrico Consortile, approvato con DGR n° 7581 del 18.12.2017, sia canali il cui sedime è connotato caratterizzati da natura giuridica demaniale (sedime demaniale) sia canali il cui sedime è connotato da natura giuridica privata (sedime privato).
3. Il Consorzio ha natura di ente pubblico economico a carattere associativo e l'attività di bonifica e di irrigazione ha rilevanza pubblica.
4. Il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, delle opere consortili ed adotta nei confronti dei proprietari interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
5. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1 "Oggetto e ambiti di applicazione", del Regolamento regionale n. 3/2010 ed ha per oggetto:
   - esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione al Consorzio;
   - tutela del reticolo idrico di competenza del Consorzio, come definito dalla vigente normativa regionale;
   - difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
Polizia Idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008.
Regolamento regionale: il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3.
Autorità di polizia idraulica: il Consorzio di Bonifica Navarolo di cui al precedente art. 1;
regione: la Regione Lombardia.
Consorzio: il Consorzio di Bonifica Navarolo di cui al precedente art. 1, comma 1.
Opere di bonifica: le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'art. 77 della l.r. 31/2008.
Opere di bonifica di competenza consortile: gli impianti, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e di irrigazione con i relativi manufatti nonché tutte le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria di proprietà consortile e le altre opere di bonifica e di irrigazione la cui competenza sia stata attribuita al Consorzio, dallo Stato o dalla Regione, affinché lo stesso ne curi l'esercizio e la manutenzione.
Opere di bonifica di competenza privata: tutte le opere, di proprietà privata, destinate di concerto con le altre opere di competenza statale, regionale e consortile ad assicurare una efficace azione di scolo delle acque di esubero dai fondi e il flusso delle acque ad uso irriguo.
Agente accertatore: il soggetto adibito dal Consorzio agli specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.
Richiedente (Ditta): la persona fisica o giuridica che presenti al Consorzio una domanda di provvedimento di assenso.
Frontista: Proprietario di fondi o edifici che hanno la fronte rivolta verso un corso d'acqua del reticolo.
Concessione: provvedimento amministrativo di assenso rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 comma 1, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica. *(Di norma ed ove non risulti il contrario da titolo valido, sono considerati*

connotati da natura giuridica pubblica i canali compresi nei seguenti elenchi: Elenco delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 22/10/1905; primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 4/2/1923; elenco delle acque pubbliche della provincia di Cremona di cui al D.M n. 27 del 21/09/1918; terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona di cui al D.M. 14/03/1950).

Autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso (solo spese di istruttoria) dal Consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 5, che non prevedano occupazione di area demaniale, riguardanti il reticolo idrico consortile connotati da natura giuridica privata.

Nulla osta idraulico: provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 5 comma 2, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica e privata, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica;

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica;

Parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua.

Distanza: la distanza dai piedi arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse o argini la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente regolamento.

Demanio idrico: secondo l'art. 822 del Codice Civile dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico "*i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia*", pertanto sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3 – Rete consortile

1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall'allegato C) alla d.g.r. della Lombardia 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.
2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito "Catasto") anche tramite il Sistema regionale SIBITER ed eventuale apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT"). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno biennale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà approvato il primo Catasto della rete.
3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto, nel SIBITER e nell'eventuale SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.
4. Il Consorzio cura la pubblicità del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, rendendoli fruibili attraverso il proprio sito web, con le modalità previste in apposito regolamento.
5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.
6. Nell'attuale rete consortile vi sono anche canali con sedime privato non appartenenti al demanio idrico. A partire dall'approvazione del presente regolamento, anche altri canali con sedime privato e loro opere collegate possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

Art. 4 – Attività vietate

1 Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consortili ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

a. la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 ml dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;

b. la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio;

c. qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

d. qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;

e. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;

f. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;

g. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

h. qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

i. qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

j. qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistano in:

a. realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell' alveo;

b. apertura di nuove bocche e punti di derivazione;

Art. 5 – Attività soggette a concessione, autorizzazione o nulla osta idraulico

1 Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal Consorzio di bonifica competente, nella forma della **concessione o della autorizzazione a seconda che si tratti di canali con sedime demaniale o privato** le seguenti opere o interventi collegati al reticolo idrico di bonifica:

a. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

b. costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, ed altri manufatti passaggi di linee elettriche, telefoniche od altri impianti di telecomunicazione ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

c. derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

d. immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;

e. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;

f. transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;

g. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;

h. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile **in area demaniale**, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

i. il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consortili;

j. la temporanea utilizzazione colturale o non colturale di terreni di proprietà demaniale in uso al Consorzio o di proprietà del Consorzio.

k. la posa di barriere e parapetti di protezione;

2 Sono soggetti a provvedimenti di assenso non oneroso, rilasciati dal Consorzio, nella forma **del nulla osta idraulico** le seguenti attività inerenti il reticolo consortile**:**

a. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile **in area privata**, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a ml. 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile.

3 La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.

4 L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 6 – Costituzione di servitù di passaggio

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento.
2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.
3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:
   a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove

opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;

b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIBITER e nell'eventuale SIT dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale;
e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

Art. 7 – Esigenze idrauliche

Il Consorzio, per i canali del reticolo con sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniali), ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in conseguenza di sopravvenute esigenze idrauliche o della esecuzione di lavori consortili, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 8 – Obblighi dei frontisti

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 9 – Obblighi dei privati

1. Sono obblighi dei privati **nei canali privati non facenti parte del reticolo idrico consortile**:
   a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
   b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
   c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale flusso e deflusso delle acque;
   d) lasciar libera lungo i canali di scolo e di irrigazione non muniti d'argini, una zona della larghezza di 2 ml per ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
   e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
   f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
   g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
   h) prevedere nelle tombinature le griglie di presa superficiale per il deflusso delle acque;
   i) lasciare agli operatori del Consorzio di bonifica ed ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali; nello specifico:

1. lungo le banchine e gli argini del reticolo consortile deve essere ovunque lasciato libero il passaggio del personale del Consorzio e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente. Eventuali opere di interclusione devono essere munite di aperture idonee al passaggio e chiudibili a chiave con consegna della stessa al Guardiano idraulico e/o al personale di campagna;

2. gli accessi carrai esistenti in adiacenza ai canali sono conservati ed in caso di apposizione di mezzi di chiusura gli stessi devono essere realizzati in modo da consentire il transito anche di attrezzatura meccanica per gli interventi da eseguirsi da parte del Consorzio.

3. nel caso l'interclusione alle banchine ed agli argini sia determinata da soluzioni di continuità createsi per escavazione di fossi o quant'altro realizzati da privati, il Consorzio ne potrà imporre il ripristino con le procedure del presente regolamento.

j) assicurare il libero flusso dell'acqua ad uso irriguo che transiti dai propri fossi e canali per servire altre proprietà aventi diritto che non abbiano accesso diretto ai canali consorziali;
k) i fossi, condotti e semplici sbocchi di acqua che hanno scarico nei canali consorziali devono essere muniti allo sbocco, a cura dei rispettivi utenti, delle opere necessarie per preservare da qualsiasi danno i canali medesimi ed evitare la discontinuità degli argini, delle scarpate e della viabilità;

2. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo a favore dei terreni a monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

Art. 10 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso

1. Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di provvedimento di assenso deve farne regolare domanda al Consorzio in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere che si intendono realizzare corredando la domanda, sottoscritta dal richiedente, con una relazione tecnica descrittiva e relativi disegni delle opere stesse, firmati da un tecnico abilitato.
2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori, deve contenere:
   - l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
   - la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
   - la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo o in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente
3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere da realizzare che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
4. Il Consorzio, procede all'istruttoria dell'istanza, ed ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla sua ricezione comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.
5. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio comunica al richiedente l'esito della stessa oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni e le modalità di pagamento delle somme richieste che si renderanno necessarie al fine di ottenere il definitivo provvedimento richiesto. Verificato il versamento delle somme richieste, il Consorzio emette il provvedimento convocando, se necessario, il richiedente per la sottoscrizione dello stesso nel caso di concessione.
6. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e pertanto si deve procedere contro i trasgressori nei termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.
7. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
8. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più soggetti per o stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'esser proprietario del terreno frontista all'opera interessata al rilascio del permesso.

ART. 11 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio di bonifica ed a carico del richiedente.
2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore non inferiore a € 1.000,00. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito.
3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.

4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.
5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:
   a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
   b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
   c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
   d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.
8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.
9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

Art. 12 – Durata, revoca, decadenza e sub ingresso mortis causa

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.
3. La validità dei provvedimenti di assenso, nella forma delle concessioni e autorizzazioni, cessa per:
   a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
   b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
   c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi per:

a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;

b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;

c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;

d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;

e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;

f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;

g) esigenze idrauliche.

6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.
7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

Art. 13 – Cessione, trasferimento e rinuncia

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.
3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
6. Nel caso uno o più richiedenti della concessione non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 22.
7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

Art. 14 – Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso.
2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.
3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.
4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza

dell'atto di assenso.

5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

6) La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

Art. 15 – Canoni, spese istruttoria e cauzioni

1. L'efficacia dei provvedimenti a titolo oneroso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto per il rilascio di pareri idraulici e nulla osta e per opere insistenti o da realizzarsi su canali facenti parte del reticolo delle opere di bonifica di proprietà privata.
2. Il canone è dovuto:
   a) per il primo anno in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento;
   b) in caso di rinuncia del concessionario, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio.

   c) il canone può essere pagato anticipatamente per l'intera dura di validità della concessione
3. L'importo del canone annuo di cui al precedente comma è fissato dagli atti della Giunta regionale in materia di polizia idraulica. Nei casi non ricompresi negli atti Regionali o nei casi di dubbio, Il consorzio provvederà ad effettuare la quantificazione degli stessi.

   La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari. Laddove non ricorressero fattispecie similari, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, valutata la proposta del Dirigente Competente, stabilirà il canone di concessione di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
4. Il mancato pagamento anche solo di una annualità del canone, costituisce inadempimento dell'obbligo di cui al comma 5 – lettera c) del precedente art. 12.
5. Per la riscossione dei canoni annui successivi alla prima annualità, è facoltà del Consorzio concedente procedere a mezzo dei ruoli ordinari per la contribuenza consortile.
6. E' facoltà del Consorzio pretendere dal richiedente il versamento di spese d'istruttoria per il rilascio di ogni provvedimento di assenso, indipendentemente dall'esito del procedimento.
7. Le spese di istruttoria sono computate forfetariamente e comprendono le spese sostenute per i sopralluoghi e le perizie che si renderanno necessarie sia in fase di esame preliminare che durante la fase esecutiva.
8. L'importo delle spese di istruttoria saranno periodicamente ridefinite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consorzio richiede all'atto del rilascio del provvedimento di assenso, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio consortile ed al corretto esercizio della bonifica e dell'irrigazione. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato sino alla verifica della corretta esecuzione delle opere oggetto di provvedimento, da parte dei tecnici del Consorzio. L'esito della verifica e l'eventuale svincolo del deposito cauzionale saranno comunicati per forma scritta al richiedente.
10. L'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma è determinato dal dirigente responsabile stimando congruamente l'importo dei lavori che si renderebbero necessari per il ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

Art. 16 – Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione Lombardia che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 17 – Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - registrazioni, imposte, copie di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 18 – Vigilanza ed organizzazione dell'attività di polizia idraulica

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010 e s.m.i., le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.
2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di Bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.
3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
a) il rilascio di atti di assenso;
b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
9. Il Direttore Generale:
- emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
- ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
- individua il responsabile del procedimento;
- individua il tecnico individuato nell'organizzazione consortile per gli adempimenti di Polizia idraulica che supporta il responsabile del procedimento;
- dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
- sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego;
10. Il Responsabile del procedimento:
- esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore Generale per il provvedimento finale;
- individua la modulistica necessaria;
- predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
11. Il tecnico individuato nell'organizzazione consortile per gli adempimenti di Polizia idraulica:
- sovraintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
- cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

Art. 19 - Agente accertatore

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1, che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'Art 70 del R.D. 13.02.1933 n° 215.
2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

Art. 20 - Sanzioni

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.
2. Le violazioni al presente Regolamento nonché al "regolamento degli usi irrigui" di cui all'art. 29 sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Le sanzioni sono commisurate a:
- gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
- entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
- entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
- inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
- recidività.
4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981.
5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

Art. 21 – Procedura sanzionatoria

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall'obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
g) l'indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
j) la sottoscrizione del verbalizzante;
k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l'indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.
7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata al tecnico individuato nell'organizzazione consortile per gli adempimenti di Polizia idraulica ed una trasmessa agli atti del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.
9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.
13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.
14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.
19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.
20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.
21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti regionali in materia di polizia idraulica e sanzioni amministrative vigenti.

Art. 23 – Norme transitorie e finali

1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con apposite deliberazioni, approva particolari disposizioni su particolari specificità consortili non previste nel presente Regolamento.

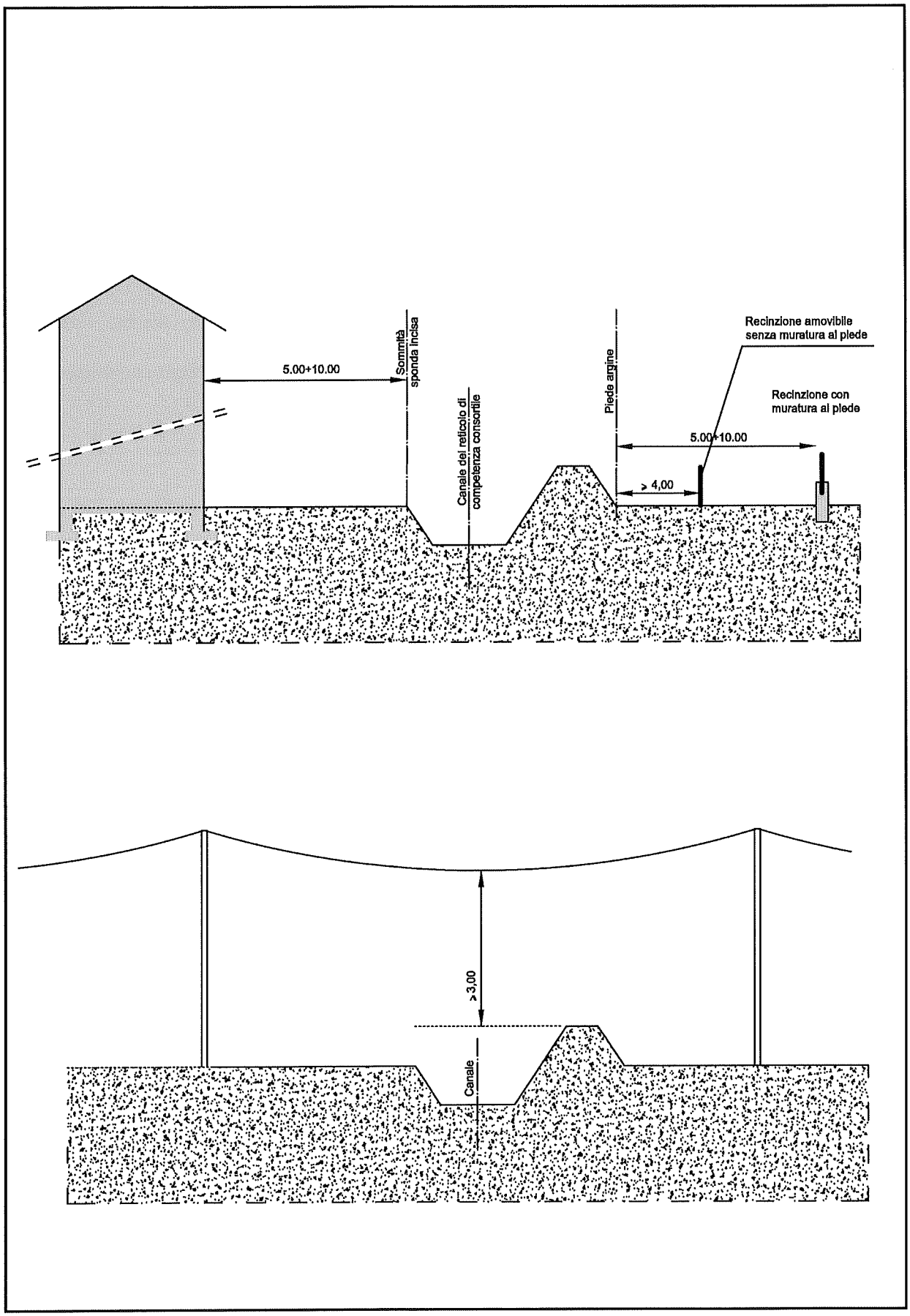
5.00+10.00
Sommità sponda incisa
Canale del reticolo di competenza consortile
Piede argine
Recinzione amovibile senza muratura al piede
Recinzione con muratura al piede
5.00+10.00
≥ 4,00
≥3,00
Canale

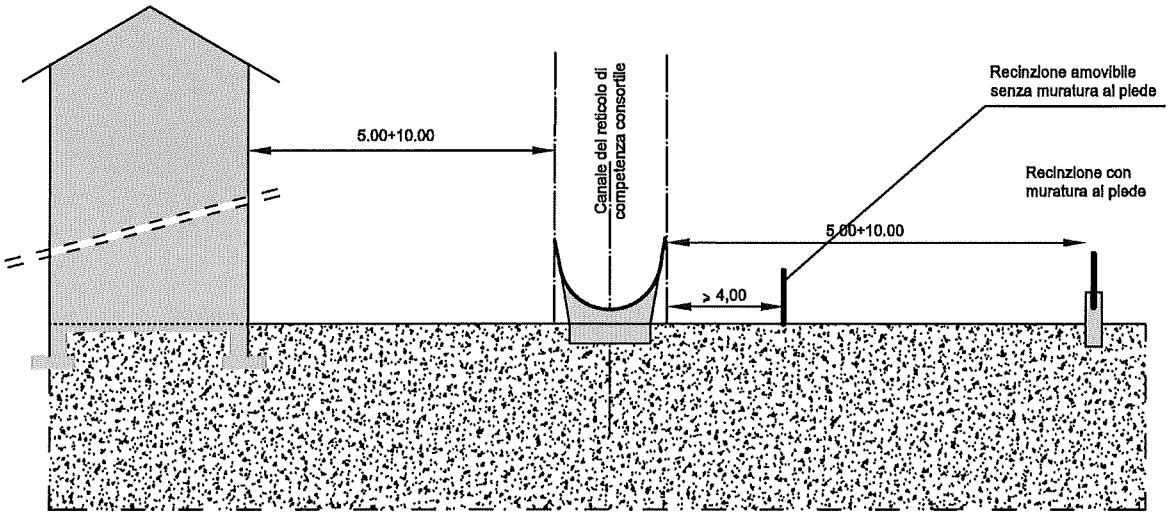
5.00+10.00
Canale del reticolo di competenza consortile
Recinzione amovibile senza muratura al piede
Recinzione con muratura al piede
5.00+10.00
> 4,00

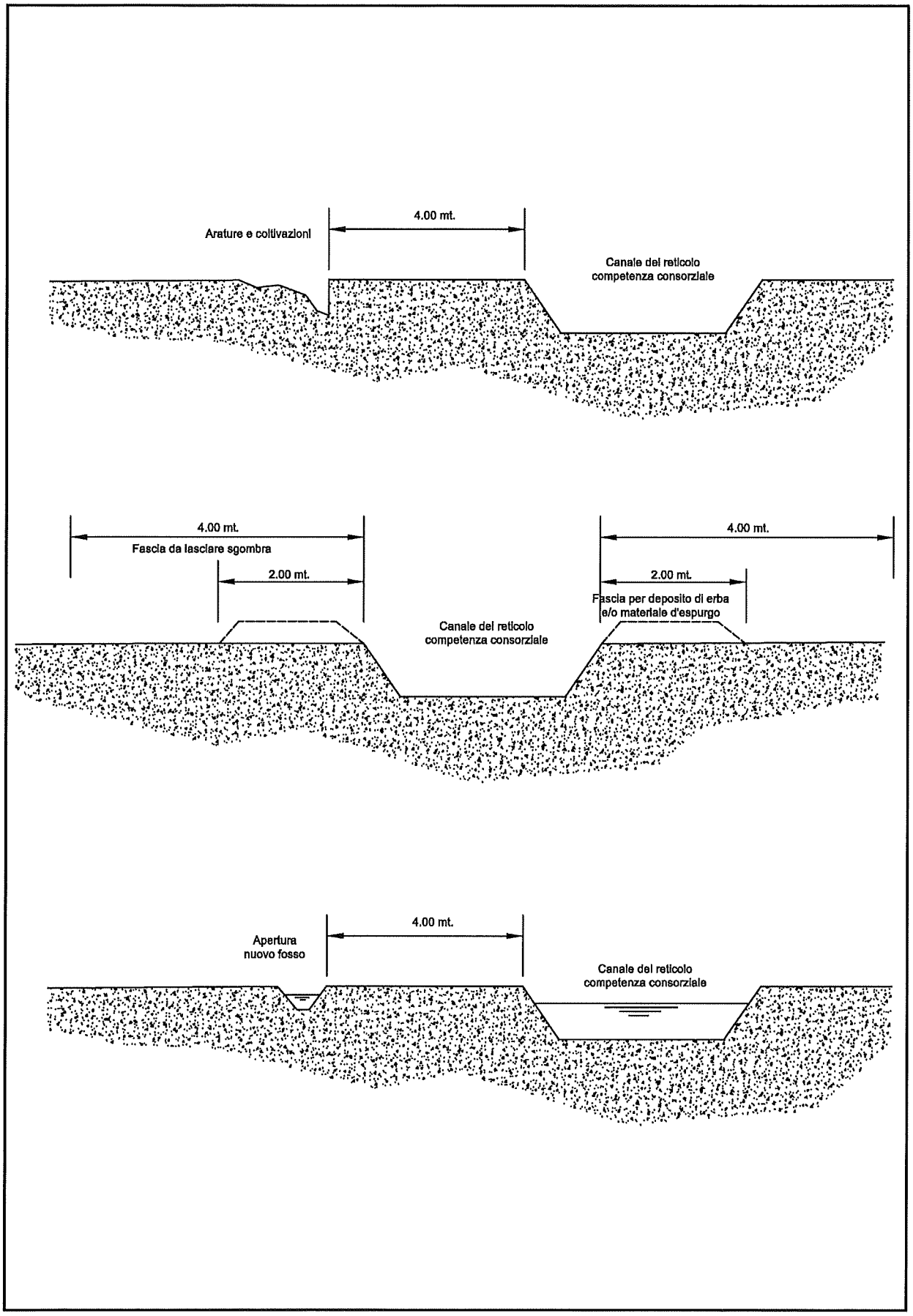
4.00 mt.
Arature e coltivazioni
Canale del reticolo competenza consorziale
4.00 mt.
Fascia da lasciare sgombra
2.00 mt.
4.00 mt.
2.00 mt.
Fascia per deposito di erba e/o materiale d'espurgo
Canale del reticolo competenza consorziale
4.00 mt.
Apertura nuovo fosso
Canale del reticolo competenza consorziale

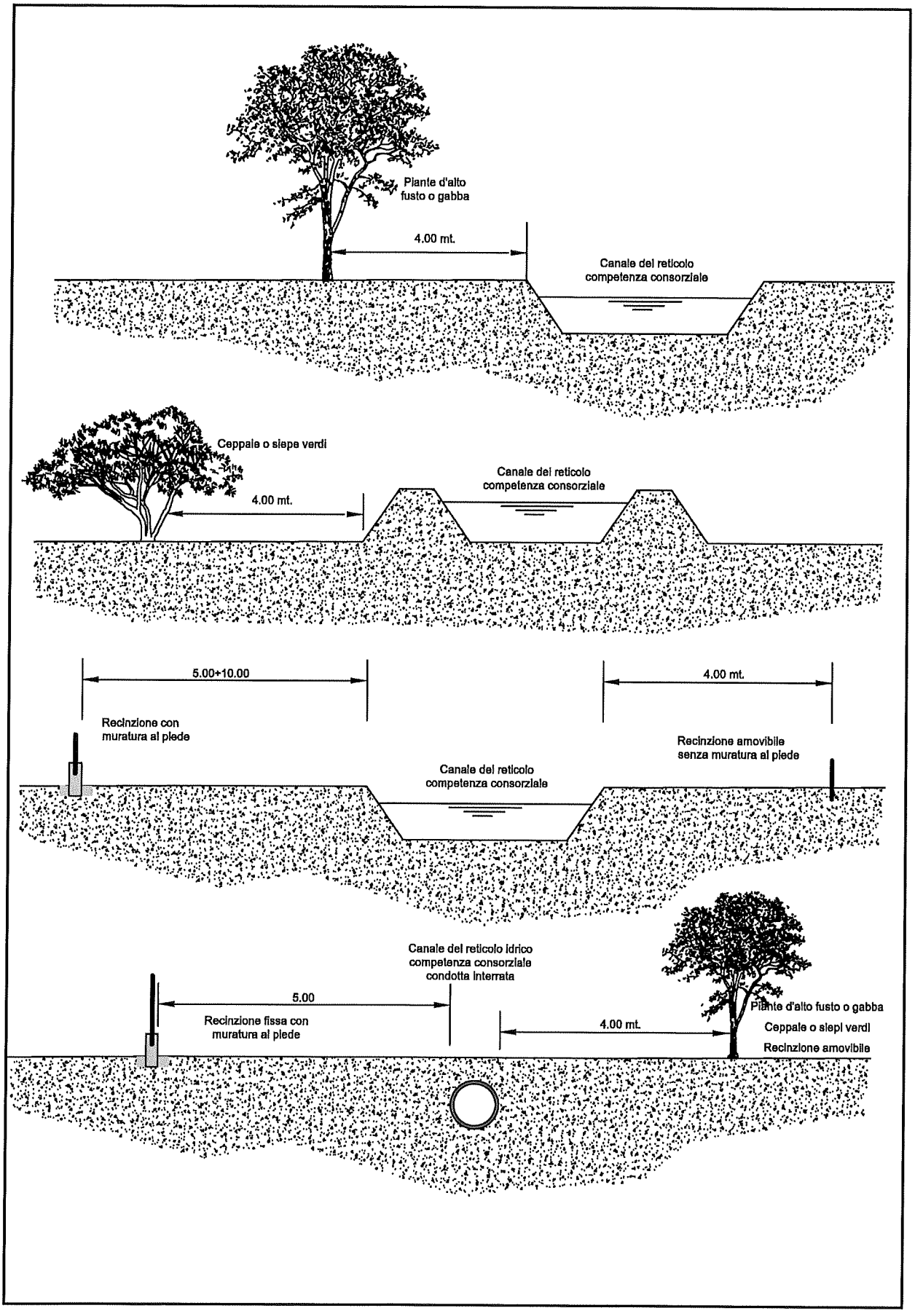
Piante d'alto fusto o gabba
4.00 mt.
Canale del reticolo competenza consorziale
Ceppaie o siepe verdi
4.00 mt.
Canale del reticolo competenza consorziale
5.00+10.00
4.00 mt.
Recinzione con muratura al piede
Recinzione amovibile senza muratura al piede
Canale del reticolo competenza consorziale
Canale del reticolo idrico competenza consorziale condotta interrata
5.00
Recinzione fissa con muratura al piede
4.00 mt.
Piante d'alto fusto o gabba
Ceppaie o siepi verdi
Recinzione amovibile

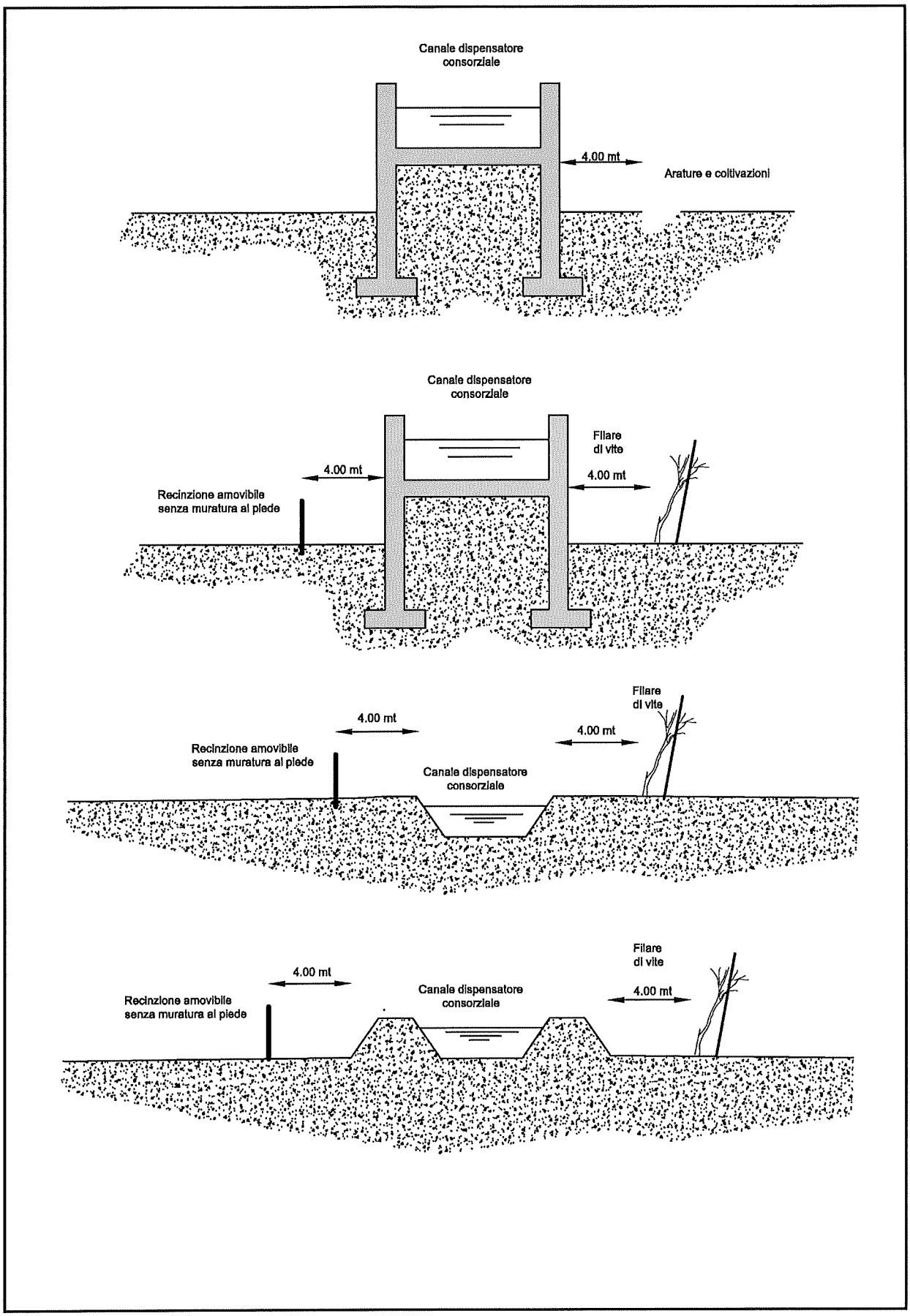
Canale dispensatore consorziale
4.00 mt
Arature e coltivazioni
Canale dispensatore consorziale
Filare di vite
4.00 mt
4.00 mt
Recinzione amovibile senza muratura al piede
Filare di vite
4.00 mt
4.00 mt
Recinzione amovibile senza muratura al piede
Canale dispensatore consorziale
Filare di vite
4.00 mt
Canale dispensatore consorziale
4.00 mt
Recinzione amovibile senza muratura al piede

Riferimenti normativi

Codice civile (artt.822 e ss.cc.).
R.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
R.d. 8 maggio 1904 n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".
R.d. 8 maggio 1905 n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".
R.d. 8 maggio 1923 n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".
R.d. 8 maggio 1933 n. 215 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".
R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica".
L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".
L. 16 maggio 1981, n. 681 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".
L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche".
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59".
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale".
L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
L.r. 1° febbraio 2012, n.1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".
L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010. – regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comme 5, della LR 31/2008 Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Regolamento regionale n. 4 del 12 maggio 2015 – modifica art 14 del RR 3/2010.

DGR 4229 del 23.10.2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e successive modificazioni".
DGR 7518/2017 del 18.12.2017 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e successive modificazioni".

L.R. 15 marzo 2016, n 4 - "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".

^^^^^^^